

COMUNE DI RAVENNA

codice fiscale n.00354730392

CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART 5 DELLA LEGGE 8/11/1991 N. 381,
TRA IL COMUNE DI RAVENNA E PER LA GESTIONE
DI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI PRESSO
STRUTTURE COMUNALI CIG
Con la presente scrittura privata sottoscritta il giorno presso la
Residenza Comunale in Piazza del Popolo n. 1 a Ravenna con modalità
elettronica mediante apposizione contestuale di firma digitale - da valere ad
ogni effetto di ragione e di legge, tra:
- il Signor nato a il ,
Dirigente dell'U.O. Provveditorato, il quale interviene ed agisce in questo atto in
nome e rappresentanza del Comune di Ravenna (di seguito definito "II
Comune "), ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale ndel P.G. Ndivenuta esecutiva il
, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, ed
alla determinazione dirigenziale n del PG n.
E
- il Signor nato a, ilche interviene ed agisce nel presente
atto, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa
Sociale/ Consorzio di Cooperative sociali, con sede in

P.IVA n, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di
in data
PREMESSO
- che l'art 40 comma 2 del Dlgs 3.07.2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1 comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 20156 n. 106")
prevede espressamente che "Le cooperative sociali e i loro consorzi sono
disciplinati dalla legge 8 novembre 1991 n. 381";
- che l'art 112 del Dlgs 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), prevede tra
l'altro che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali, le
stazioni appaltanti possano riservare il diritto di partecipare alle procedure di
appalto a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o
svantaggiate;
– che con Giunta Comunale N del P.G
divenuta esecutiva a termini di legge, sono state approvate le condizioni e
modalità per l'affidamento, tramite convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge
381/91, di progetti per l'inserimento di disabili presso strutture comunali con
specifico riferimento alle attività del centro stampa e del magazzino;
– che, con determinazione dirigenziale n del, a seguito di
esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art 1 comma 2 lett b) del DL
76/2020 e art 63 del Dlgs 50/2016 tra cooperative sociali iscritte all'albo
regionale di cui all'art 9 comma 1 della legge 381/1991 è stata individuata,
per l'affidamento dei suddetti progetti, la cooperativa sociale
, di seguito definita "La Cooperativa";

- (nel caso di consorzio di cooperative sociali) che in base all'art 8 della legge 381/1991 le disposizioni di cui alla legge stessa si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali; condizione rispettata dalla "cooperativa" firmataria del presente atto.

Tutto ciò premesso come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART.1) FINALITÀ

La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Cooperativa in relazione a progetti di inserimento lavorativo di persone disabili presso le seguenti strutture comunali:

- magazzino comunale via O. Magnani n. 8 zona Bassette Ravenna;
- centro stampa comunale via Galla Placidia n. 11/A Ravenna.

ART.2) DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni due (2) dal giorno di avvio del servizio (presumibilmente dal 13 Dicembre 2021 al 12 Dicembre 2023). L'affidamento potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori mesi 12, con provvedimento formale del Comune, previa verifica dei risultati ottenuti.

ART.3) ATTIVITA'

I progetti prevedono l'inserimento lavorativo di dipendenti disabili del Comune di Ravenna. I progetti riguardano:

Gestione magazzino comunale sito in Via Magnani n. 8

Trattasi di inserimento lavorativo già avviato da molti anni. Per il periodo di vigenza della convenzione si prevede di confermare l'assegnazione alla

struttura dei 2 attuali dipendenti comunali unitamente all'inserimento, da parte della cooperativa, di un ulteriore disabile con un orario distribuito su 5 giorni/settimana (da lunedì a venerdì) e con un massimo settimanale di n. 25 ore, così come da programma di inserimento presentato in sede di offerta. Si prevede, inoltre, di confermare l'attuale modalità temporale di funzionamento della struttura, articolata in 5 giorni/settimana (da lunedì a venerdì) con un massimo di 36 ore settimanali.

La gestione prevede le seguenti attività, da svolgersi sotto la stretta assistenza, supervisione e vigilanza del personale messo a disposizione dalla Cooperativa:

- verifica ed evasione ordini di fornitura materiale vario inoltrati da servizi e uffici comunali con utilizzo del programma informatico SIB:
 - <u>beni di consumo</u> (carta di diverse tipologie per produzione stampe, materiale igienico sanitario, cancelleria, materiale di consumo informatico, prodotti sanitari P.S., vestiario e D.P.I. per dipendenti, materiale per scuole infanzia e asili nido quali biancheria, prodotti per cura bambino, ecc;
 - <u>beni mobili</u> (piccole attrezzature, poltrone operative ecc.),
- controllo dei beni consegnati dalle ditte fornitrici in magazzino , relativa codificazione e sistemazione negli appositi spazi;
- verifica giacenze beni e comunicazione dei risultati all'Ufficio approvvigionamento e gestione beni di consumo – U.O. Provveditorato -Comune di Ravenna;
- consulenza telefonica a utenti interni (dipendenti) ed esterni (fornitori, corrieri, ecc) relativa ai beni di magazzino;

 inventario annuale dei beni di consumo e mobili collaborando con il personale referente dell'Ufficio approvvigionamento e gestione beni di consumo – U.O. Provveditorato - Comune di Ravenna.

Supporto presso il Centro Stampa comunale sito in via Galla Placidia n. 11/A

Trattasi di progetto, avviato dal 2016, che prevede l'inserimento di un dipendente comunale disabile presso il centro stampa comunale, in cui si svolge un'attività di produzione di copie, stampati e manifesti necessari al funzionamento dei servizi del Comune.

Per il periodo di vigenza della presente convenzione, si prevede che il dipendente, sotto la stretta assistenza e sorveglianza da parte del personale messo a disposizione della Cooperativa, collabori alle attività del centro stampa impegnandosi in mansioni compatibili con le proprie abilità, con un orario distribuito su 5 giorni/settimana (da lunedì a venerdì) e con un massimo settimanale di n. 25 ore.

L'operatore deve collaborare con il dipendente comunale per trascrivere sull'apposita modulistica l'orario di entrata e di uscita giornaliera.

Inoltre, nel caso in cui non sia presente il dipendente comunale (ferie, malattia, permessi, ecc) l'operatore della cooperativa dovrà collaborare con gli operatori del Centro Stampa per svolgere le attività del centro, tra le quali, a titolo non esaustivo: finitura con taglio stampati vari e manifesti, utilizzo plotter, utilizzo piegatrice, puntatrice, incelofanatrice, brossuratrice, consegna lavori finiti all'utenza interna ed esterna; resta escluso l'utilizzo di fotocopiatori digitali.

ART.4) OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna a:

- 1. realizzare l'inserimento lavorativo dei disabili nelle strutture e per le attività indicate nei precedenti articoli, sulla base dei progetti presentati in sede di gara;
- 2. osservare tutte le normative vigenti in materia con riferimento alla tenuta del magazzino comunale;
- 3. esercitare le attività oggetto della presente convenzione, così come descritte nel precedente art. 3, tramite la propria organizzazione, con proprio personale regolarmente assunto con contratto di lavoro del settore cooperative sociali ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'impiego presso il magazzino comunale ed il centro stampa comunale;
- 4. provvedere, con riferimento al proprio personale, al rispetto di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- 5. nominare un responsabile dello svolgimento dell'attività che si confronterà e collaborerà costantemente con il Comune U.O. Provveditorato e che, comunque, non prenderà alcuna iniziativa che non sia comunicata e condivisa dal referente del Comune;
- 6. osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro;
- 7. garantire la gestione amministrativa del proprio personale, i cui nominativi devono essere comunicati mensilmente al Comune;
- 8. comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi evento che incida sul funzionamento delle strutture ove si svolgono i progetti di inserimento lavorativo.

ART.5) GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia degli oneri derivanti da mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto, la cooperativa ha costituito una cauzione

definitiva di importo pari ad Euro= (Euro/00=) , mediante
fidejussione assicurativa rilasciata dalla (Agenzia di), in data
, con polizza n
(eventuale) Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la predetta
cauzione è stata ridotta del% in quanto la cooperativa, ha dimostrato il
possesso della Certificazione, conseguita e rilasciata da ""
in data con, scadenza (in atti).
La fideiussione bancaria o assicurativa sarà svincolata ad avvenuta a seguito
dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui al successivo
art 10.
ART.6) OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune ha l'obbligo di collaborare con la Cooperativa, al fine di coordinare le
proprie attività con quelle oggetto della presente convenzione. Il Comune si
impegna a comunicare alla Cooperativa, in forma scritta, ogni evento
straordinario che possa incidere sulle attività oggetto della presente
convenzione.
ART.7) CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, viene
corrisposto alla Cooperativa un corrispettivo annuo fissato in Euro +
I.V.A. di legge (attualmente 5%) e complessivamente pari ad Euro,
comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al successivo periodo (DUVRI)
comprensivi degli oneri per la sicurezza sottospecificati, da pagare, a
mezzo bonifico bancario, a 30 (trenta) gg. dalla data di arrivo delle fatture, dietro
presentazione di regolari fatture, da emettersi in rate bimestrali posticipate di
Euro + I.V.A. di legge.

in conformità agli obblighi previsti dal decreto legislativo 231/2002 la Cooperativa in oggetto, provvederà ad addebitare gli interessi moratori dovuti, per il ritardato pagamento delle fatture. Ai sensi dell'art 25 comma 6 del Dlgs 81/2008 i costi relativi alle misure per i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze, relativamente alla presente convenzione, sono pari a zero, come indicato nel DUVRI materialmente allegato.

Relativamente a quanto sancito dall'art. 26 co. 6 del D.Lgs. 81/2008 e smi e dall'art 95 comma 10 del Dlgs 50/2016, la Cooperativa stima gli oneri per la sicurezza aziendale relativi allo svolgimento dell'attività oggetto di questa convenzione, in Euro _____ annui al netto di I.V.A., ai sensi di legge. Nei costi per la sicurezza sono inclusi l'informazione e la formazione specifica del personale, la sorveglianza sanitaria, i sopralluoghi con il medico competente, al fine di effettuare la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi ed i D.P.I. necessari per lo svolgimento delle varie mansioni da parte dei lavoratori.

Ogni altro onere, spesa e/o gravame non esplicitamente indicato nella presente convenzione, rimane a carico della Cooperativa, per tutta la durata del presente contratto.

ART. 8) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

-Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9/bis, della Legge 163/2012 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto stesso. La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune (U.O. Provveditorato) mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario della presente convenzione, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei "conti correnti dedicati alle commesse pubbliche" nei quali effettuare i pagamenti inerenti il presente contratto.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuitodall'AVCP (ora ANAC) al presente contratto è il seguente

I pagamenti a favore della Cooperativa saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti dedicati così come richiesto e dichiarato dall'affidatario nella relativa comunicazione in atti - documenti contrattuali di cui al successivo art.

18, nella quale sono indicate anche le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sui conti stessi.

ART. 9) FATTURAZIONE

Il decreto ministeriale del MEF n. 55 del 03/04/2013 ha introdotto l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, in ottemperanza a tale disposizione codesta amministrazione a decorrere dal 31 marzo 2015 potrà accettare solo fatture emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato "A" formato della fattura elettronica del citato DM 55/2013.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate Comune di Ravenna

U.O. PROVVEDITORATO Piazza del Popolo, 1-48121 Ravenna e trasmesse al codice univoco ufficio **EHZ59E**. L'ufficio scrivente provvederà alla liquidazione delle fatture previo controllo amministrativo/contabile e il pagamento del corrispettivo dovuto (imponibile) verrà effettuato con bonifico bancario, tramite mandato di pagamento emesso dal Servizio Finanziario, mentre la parte relativa all'I.V.A. verrà versata all'Erario da parte del Comune stesso ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R.633/72 introdotto dalla L. n.190/2014 "Legge di Stabilità 2015" art. 1 comma 629 b).

ART. 10) ATTIVITÀ DI CONTROLLO – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto della presente convenzione e sui risultati raggiunti rispetto all'inserimento lavorativo. A tal fine il Comune può disporre verifiche anche presso la sede operativa della Cooperativa in oggetto, nonché richiedere dati ritenuti utili alle verifiche stesse.

Le eventuali verifiche vengono effettuate dal Comune alla presenza del rappresentante legale della Cooperativa e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa medesima. La Cooperativa offre la collaborazione necessaria.

Ai sensi dell'art 102 comma 2 del Dlgs 50/2016, per certificare che l'oggetto del presente contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni, sarà emesso dal Responsabile Unico del Procedimento un certificato di regolare esecuzione (in sostituzione del certificato di verifica di conformità) entro tre mesi dalla data di ultimazione del servizio stesso.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 5. Per le prestazioni contrattuali a carattere continuativo la verifica in corso di esecuzione avverrà con cadenza bimestrale coincidente con l'accertamento di conformità emesso dal direttore dell'esecuzione in occasione del pagamento di ciascuna fattura bimestrale.

ART. 11) NORME DI SICUREZZA / DUVRI

Le parti si impegnano reciprocamente al pieno rispetto, per quanto di rispettiva ragione, delle norme di sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto

nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il Committente dichiara di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale della Cooperativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, e si impegna a trasmettere. Il Committente dichiara di aver trasmesso prima dell'avvio dell'attività, alla Cooperativa incaricata, la valutazione dei rischi generici delle strutture e delle attività in esse svolte, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale è destinato ad operare, sulle misure in prevenzione e di emergenza che intende adottare, nonché ogni altro dato necessario per la sicurezza del lavoro.

Il Committente deve comunicare dichiara di aver comunicato alla Cooperativa, prima dell'inizio dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, l'esistenza, nelle strutture in cui quest'ultima è destinata ad operare, di personale dello stesso Committente o di altre imprese, che svolga attività correlata con quella della presente convenzione, al fine del necessario coordinamento fra tutti gli operatori, che sarà cura del Committente garantire e svolgere.

In particolare l'art. 26 co. 3 del D.Lgs. 81/2008 recita "... il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera".

La Cooperativa da atto di aver ricevuto le comunicazioni ed informazioni di cui sopra, da parte del committente. La Cooperativa si impegna a collaborare all'aggiornamento del D.U.V.R.I. e di mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per rispondere al principio di cooperazione nel coordinamento della

sicurezza di tale attività, in particolare in riferimento alle possibili interferenze. Il Committente si impegna ad aggiornare tale documento ad ogni variazione delle condizioni di lavoro e a darne evidenza e copia alla Cooperativa.

È responsabilità del Committente garantire la rispondenza degli spazi di lavoro a quanto previsto dal Regolamento di Igiene Comunale in vigore, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 250 del 16/12/03 e successivi aggiornamenti. Il Committente ha la responsabilità della conformità degli impianti dei locali ove viene svolta l'attività, oggetto di questa convenzione. Sono in carico al Committente le certificazioni di conformità di tutti gli impianti, le manutenzioni e revisioni periodiche dei presidi antincendio, gestione della cassetta di pronto soccorso, la corretta efficienza delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, affissione sorveglianza e manutenzione della cartellonistica di emergenza, luci di emergenza, tenuta dei registri di controllo, redazione ed implementazione del Piano di Emergenza e di evacuazione.

La Cooperativa si impegna ad addestrare il rispettivo personale, in ordine alle mansioni da svolgere, nonché a mantenere informato e formato il proprio personale sui rischi generici e specifici dell'attività svolta e ad effettuare i controlli sull'effettivo rispetto delle norme di sicurezza ed a comunicare per iscritto al Committente la nomina dei Responsabili a norma di legge. La Cooperativa si impegna a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale del proprio personale, a informare i propri lavoratori dei rischi lavorativi nel sito, oggetto di convenzione, attraverso l'acquisizione dei dati forniti dal D.U.V.R.I.. La Cooperativa sottoporrà i propri lavoratori a percorsi di formazione in materia Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro ed alla Sorveglianza Sanitaria dei propri lavoratori.

ART.12) INADEMPIENZE

Il Comune si riserva direcedere <u>risolvere</u>anticipatamente, <u>dalla</u> anticipatamente <u>la</u> presente convenzione in casi di gravi inadempienze agli obblighi previsti da parte della Cooperativa, come di ogni azione od omissione che causi gravi danni provocati all'immagine del Comune.

Eventuali inadempienze agli obblighi previsti nella presente convenzione, saranno contestate per iscritto concedendo un congruo termine pari, almeno, a 10 (dieci) giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali, trascorso tale termine, senza che la Cooperativa vi abbia provveduto, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione senza obbligo di alcun risarcimento di danni o indennizzi di sorta.

ART.13) ALTRI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del<u>la</u> presente convenzionetratto e di tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna si sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/14.

Al fine si dà atto che il Comune ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati su sito *internet* istituzionale del Comune.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed

aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Il Comune, riscontrata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non inferiore a 10 gg per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART.10/TER) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per effetto dell'art.1456 del C.C., il mancato adempimento dell'obbligazione dell'Impresa in oggetto, prevista dall'art. 3 punto 4, del presente contratto, relativo, tra l'altro, al rispetto dei contributi assicurativi e previdenziali risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro.ART.14) CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente atto che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

ART.15) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Cooperativa, che espressamente le assume.

ART. 16) IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

(nel caso di ONLUS) Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis) della Tabella all. B del D.P.R. 642/1972 (in ogni caso) ed è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art.1/b della tariffa parte II del D.P.R. 131/86.

ART.17) RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 18) DOCUMENTI CONTRATTUALI

18.1 Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: la dichiarazione relativa all'offerta economica e l'offerta tecnica [se non troppo corposa] presentata/e dalla cooperativa.

18.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, per quanto non vengano ad essa materialmente allegati, i seguenti documenti:

DUVRI rev 1 acquisito al P.G. n/	
 [se non allegata materialmente di cui al precedente comma 18.1] o 	fferta
tecnica presentata in sede di offerta	dalla
cooperativa composta da:	
a) relazione	
b) relazione	
c) relazione	
 cauzione definitiva presentata dall'impresa tramite polizza 	a n.
emessa da in	data
ed acquisita al P.G/	
– deliberazione Giunta Comunale n delcon cui è sta	to tra
l'altro approvato lo schema della presente convenzione;	

determinazione dirigenziale n del PG/
- avviso preventivo di indagine di mercato pubblicato sul sito internet del
Comune di Ravenna dal al e successiva lettera di
invito spedita alle cooperative che hanno manifestato interesse rispondendo
all'avviso, conformemente allo schema approvato con determinazione
dirigenziale n. PG N.
- dichiarazioni presentate dalla cooperativa in sede di presentazione di
offerta acquisite al P.G/
– verbale delle operazioni di gara della commissione giudicatrice, il cui
originale è conservato presso il Servizio;
– determinazione dirigenziale di affidamento con sui sono stati approvati i
verbali di cui sopra, n del PG/;
- [in caso avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della
stipula del contratto] verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni redatto
in data
- comunicazione in data della cooperativa affidataria, resa ai sensi
dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi il cui originale è conservato
presso il Servizio acquisita al PG. n del Comune di
Ravenna;
- comunicazione in data della cooperativa affidataria resa ai sensi
del DPCM 11.05.1987, acquisita al PG n del Comune di
Ravenna;

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La cooperativa, a mezzo come sopra, dichiara di
approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile,
gli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 15 della presente convenzione
Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n
pagine a video, lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale unitamente ai
documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 18.1
N. 2 Certificati della C.C.I.A.A. di Ravenna rispettivamente in data
22.10.2014e annesso stralcio del verbale del C.d.A relativo alla nomina
del presidente di Sol.Co.Le parti, inoltre, dichiarano espressamente che i
dispositivi di firma digitale utilizzati per la sottoscrizione del presente atto sono in
corso di validità e che non eccedono eventuali limiti d'uso agli stessi associati.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI RAVENNA
(firmato digitalmente)
p. LA COOPERATIVA
(firmato digitalmente)